



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Via Chiana n. 87
00198 Roma
www.giustiziadipace.it

La Confederazione Giudici di Pace, al fine di evitare l'indecorsa proroga annuale, che lede l'autonomia della magistratura ed incide sull'esercizio dell'attività di magistrati giudicanti di primo grado, attesa la disponibilità del governo a prevedere una normativa transitoria per i giudici di pace in servizio nel senso del "mantenimento in servizio dei magistrati onorari per tre quadrienni a decorrere dalla data della riforma, ferma la necessità di conferma allo scadere di ciascun quadriennio e il limite massimo del settantesimo anno di età; per coloro che alla scadenza del terzo quadriennio non abbiano raggiunto il predetto limite massimo di età, potrebbe ipotizzarsi il mantenimento in servizio nell'Ufficio per il processo per un ulteriore periodo da stabilirsi nel corso del confronto, ferme le valutazioni di professionalità", così come da relazione tecnica pubblicata nel sito del Ministero della Giustizia in data 08 luglio 2014", propone di presentare alla Camera ed al Senato, un breve articolato che preveda **ulteriori 3 mandati quadriennali in attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, e per coloro che alla data non abbiano raggiunto il limite di età un ulteriore periodo, con possibilità per questi ultimi di essere inseriti nell'ufficio del processo, una volta definito.**

In tal modo si attuerebbe, anche nelle materie di competenza del giudice di pace che interessano le famiglie, gli artigiani, i commercianti, i piccoli e medi imprenditori, il principio dell'autonomia della magistratura e si realizzerebbe notevole risparmio economico per lo Stato.

La Confederazione Giudici di Pace
Il Direttivo Nazionale

Art. 1.

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

1- ter. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace alla scadenza del terzo mandato, ovvero che sia stato prorogato, viene rinnovato nell'incarico, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno, salva comunque la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età.

1- quater. Il magistrato che alla scadenza del terzo quadriennio di cui al precedente comma 1 ter non abbia raggiunto il predetto limite di età, viene rinnovato nell'incarico subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, per un ulteriore mandato della durata di quattro anni.